

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
TASI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 05/09/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 29/07/2015 e n.16 del 29/04/2016

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

ART.1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

ART. 2 – Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671 - Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

ART.3 – Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali casi l'occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale, ai sensi dell'art.1, comma 681 Legge 147/2013.

ART. 4– Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

ART.5– Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

ART.6– Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on -line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

ART. 7– Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene conteggiato per intero qualora il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno 15 giorni. A ciascun anno solare compete un'obbligazione tributaria autonoma.